

PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER Lazio)

PARTE 5 Norme Tecniche di Attuazione

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

Dicembre 2021

Indice

5	PREMESSA	4
5.1	Quadro autorizzativo nazionale	5
5.1.1	DM 219 del 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili	6
5.1.2	L’Autorizzazione Unica (AU) e la Procedura Abilitativa Semplificata	7
5.1.3	Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile (PTPR)	9
5.2	Evoluzione del quadro autorizzativo nazionale	9
5.3	D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE)2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”	12
5.4	Le interferenze del PER con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e intersettoriale	21
5.5	Disciplinare di Attuazione, Aggiornamento e Monitoraggio del Piano	39

Allegati

ALLEGATO 5.1 – Analisi dei Piani Settoriali e Intersectoriali

ALLEGATO 5.2 – Il modello di Piano Paesaggistico della Regione Lazio (PTPR): i sistemi di paesaggio

ALLEGATO 5.3 – D.G.R. n. 305 del 28/05/2021: Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana

ALLEGATO 5.4 – Aree marginali, produttive e gravate da usi civici

ALLEGATO 5.5 – Aree del territorio caratterizzate dal punto di vista geotermico

ALLEGATO 5.6 – PTPG prescrizioni e direttive

5 PREMESSA

Il PER, è lo strumento di pianificazione che fissa la strategia della Regione Lazio per il raggiungimento di specifici scenari energetici e di decarbonizzazione, da conseguire anche attraverso la rivisitazione sia della regolamentazione autorizzativa per la costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia degli strumenti attuativi volti a promuovere l'efficientamento energetico e la transizione verso il vettore elettrico.

Si tratta di un Piano Strategico che, pur individuando una serie di azioni volte al raggiungimento dello Scenario Obiettivo, non è operativo e pertanto necessita dell'accompagnamento di un articolato che definisca la *Governance* e le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione.

Infatti, la dinamica del contesto normativo europeo, nazionale e regionale nel quale il PER si muove, inclusa quella degli altri strumenti di pianificazione settoriale determina vincoli e/o opportunità per lo sviluppo del Piano stesso.

In particolare, le varie pianificazioni di settore e gli strumenti sovraordinati contengono un'articolata disciplina delle macrotematiche di tutela ambientale (acqua, aria e suolo) che per le loro caratteristiche intrinseche sono soggette a condizionare l'evoluzione del sistema energetico regionale. I sistemi territoriali regionali, fragili per conformazione morfologica propria, per caratteristiche derivanti da preesistenze e beni da conservare e tutelare o per eccessiva pressione antropica, necessitano di particolari tutele che hanno un impatto anche sulle decisioni di introdurre o meno specifiche opzioni tecnologiche rinnovabili, di per se virtuose, sotto il profilo della riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle fonti fossili.

In altre parole, il Piano delinea le direttrici prioritarie delle politiche di intervento alla cui realizzazione concorreranno molteplici azioni regionali, principalmente di confronto istituzionale e attuative, per far effettivamente evolvere il sistema energetico regionale verso lo Scenario Obiettivo esposto nella *Parte II*.

Alla luce di quanto sopra appare evidente che l'orientamento verso forti azioni di sostegno per particolari classi di intervento, quali ad esempio quelle verso i settori a maggior impatto sui consumi energetici complessivi, appartiene nel breve medio e lungo termine, alla sfera del decisore politico.

È necessario quindi, in funzione delle caratteristiche di fragilità del territorio per gli specifici aspetti, a seguito di un confronto tra i decisori istituzionali, aggiornare nell'arco temporale di validità del Piano tutti i seguenti strumenti attuativi che consentano di:

- I. individuare i criteri in base ai quali definire le aree **non** idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia, con i relativi limiti di potenza, in riferimento alle:
 - a) aree che presentano vulnerabilità ambientali per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico come classificate nella normativa nazionale
 - b) aree caratterizzate da pericolosità/rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), ovvero da rischio sismico secondo nuova normativa nazionale
 - c) aree individuate come beni paesaggistici come delimitate dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)
 - d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), *Important Bird Areas* (IBA), siti *Ramsar* e Zone Speciali di

- Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali, oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente e geositi¹;
- e) aree di pregio agricolo e/o beneficiarie di contributi per la valorizzazione delle produzioni di eccellenza o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola del Lazio;
 - f) aree sottoposte a vincolo archeologico e di tutela del patrimonio culturale e architettonico.
2. Definire la categoria delle altre aree tenendo conto di tutti i parametri che ne costituiscono le caratteristiche peculiari in relazione al loro potenziale uso energetico.

Risulta quindi evidente, data la complessità della materia, fortemente multidisciplinare e demandata in termini di governo a diverse competenze istituzionali, l'impossibilità di definire, in un quadro strategico, le aree del territorio potenzialmente idonee all'adozione di specifiche tecnologie FER, giacché su di una stessa area possono insistere misure di tutela, ovvero norme e/o regolamenti afferenti a strutture regionali/nazionali, alcune delle quali attualmente in corso di modifica e/o riorganizzazione. Si rammenta infatti che sul tema della individuazione delle aree non idonee e delle aree idonee per la installazione delle FER, a livello di legislazione nazionale è recentemente intervenuto il D.Lgs 199/2021² che fa seguito ad una serie di altri strumenti dei quali di seguito si fornisce un inquadramento di carattere generale relativo ai regimi autorizzativi previsti a livello nazionale e regionale tenendo conto dell'evoluzione normativa più recente.

5.1 Quadro autorizzativo nazionale

La riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 e la delega di molte competenze agli Enti locali hanno comportato un'elevata frammentazione del contesto normativo che ha rallentato, di fatto, per un certo periodo, la diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Italia. Il *Piano di Azione Nazionale* per le fonti rinnovabili inviato nel luglio 2010 dall'Italia alla Commissione Europea a seguito della Direttiva 2009/28/CE (Direttiva Fonti Rinnovabili), ha evidenziato la complessità del quadro legislativo italiano in materia di "Energia" e "Autorizzazioni" e la necessità di operare uno snellimento dei processi autorizzativi.

Il *Piano di Azione Nazionale* fa quindi riferimento alle Linee Guida previste dalla D.lgs. 387/2003 al fine di perseguire una maggiore omogeneità del quadro normativo, attenuando le incertezze e riducendo in conseguenza i margini per procedimenti di natura meramente speculativa.³Tali Linee Guida hanno infatti

¹ Banca Dati dei Geositi del Lazio (http://www.arplazio.it/documenti/schede/2682_allegato1.pdf)

² Vedi par § 5.5. Il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stato pubblicato nella GU n. 285 del 30 novembre 2021 ed è entrato in vigore dal 15/12/2021. Prevede la definizione da parte dei Ministeri competenti della redazione entro una tempistica indicata dal Decreto stesso, di una serie di Decreti attuativi.

³ Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevedeva, all'articolo 12 comma 10, l'approvazione in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di apposite Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove richiesta dalla legislazione vigente. La verifica di assoggettabilità alla V.I.A. si applica:

- agli impianti idroelettrici con potenza nominale installata superiore a 100 kW;
- agli impianti eolici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;
- agli impianti da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto a) e al punto b), di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW.

obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la propria disciplina in materia di “Autorizzazioni”, stabilendo, decorso tale termine, l’applicazione di quanto previsto nel documento nazionale. L’approvazione del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ha quindi modificato e integrato quanto già stabilito dalle Linee Guida in merito agli iter procedurali per l’installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

5.1.1 DM 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili

Il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010,⁴ emanato dal MISE di concerto con MIBACT e il MATTM, fissa nelle Linee Guida allegate le procedure per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici e prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un’Autorizzazione Unica conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di V.I.A., comprensive, dove previsto, della Valutazione di Incidenza (V.I.) e di tutte le necessarie autorizzazioni in materia ambientale (articolo 26 D.Lgs. 152/2006), sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella Conferenza dei Servizi.

- ⁴ Allegato I (punto 13.2) Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico:
1. L'autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE;
 2. l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 3. la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 di competenza dello Stato o della Regione;
 4. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta decreto legislativo n. 152/2006, di competenza della regione o della provincia;
 5. l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;
 6. il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 7. permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, di competenza del Comune interessato;
 8. parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF.;
 9. il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
 10. il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006;
 11. il nulla osta sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi;
 12. il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
 13. il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni;
 14. l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali;
 15. la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della legge n. 447 del 1995 e successive modificazione e integrazioni;
 16. nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi, Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003;
 17. l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada;
 18. l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;
 19. nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933

In particolare, nella Parte IV paragrafo 16, il DM definisce i criteri generali che devono guidare l'inserimento degli impianti FER nel paesaggio, oltre alla buona progettazione e all'adesione ai sistemi di gestione di qualità e ambientale (ISO e EMAS) si trovano:

- il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (*brownfield*), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o *greenfield*, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
- una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
- il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse (...) deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

5.1.2 L'Autorizzazione Unica (AU) e la Procedura Abilitativa Semplificata

Il principale intervento semplificativo in materia istituisce l'Autorizzazione Unica quale strumento che, sulla base di una procedura codificata, consente di coordinare le istanze dei diversi attori coinvolti privati ed istituzionali riducendo sensibilmente i tempi per la concessione dei permessi necessari alla realizzazione dell'intervento, secondo quanto stabilito dai seguenti strumenti normativi:

- D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”;

- D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Il D.Lgs. 28/2011 ha modificato gli schemi autorizzativi delineati nel D.M. 10 settembre 2010 n. 219: la Denuncia di Inizio Attività (DIA.) è sostituita dalla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ed ha dato alle Regioni, al contempo, la possibilità di ampliare il campo di applicazione di tale strumento autorizzativo semplificato ad impianti di potenza fino a 1 MW.

La Regione, con la LR n.16 del 16 dicembre 2011, ha superato le soglie di potenza di produzione di energia elettrica da FER ex D.Lgs. 387/2003 ed ha disciplinato che:

- l'**Autorizzazione Unica (AU)** è necessaria per gli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza **superiore a 1 MW**. Nel **Lazio** i referenti per l'Autorizzazione Unica sono gli Enti Di Area Vasta⁵. Al di sotto di tale soglia di potenza è sufficiente la PAS o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni;
- la **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** disciplinata all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) si applica, in attuazione del comma 9 del medesimo articolo, agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione **fino a 1 MW** elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato, anche in via telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a vincolo comunale, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del procedimento di acquisizione dei relativi nulla osta. Se la tutela del vincolo compete ad un'altra amministrazione e il suo parere non è allegato alla PAS, il Comune entro 20 giorni convoca una conferenza di servizi. Il termine decorre quindi dall'adozione della decisione conclusiva. La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.

Alla PAS, che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l'indicazione dell'impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l'Autorità Giudiziaria. A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale.

- la **Comunicazione** relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a **50 KW**, nonché agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, precedentemente autorizzate, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale come previsto al comma 11 dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011.

Le autorizzazioni indicate dovranno essere corredate, laddove necessario, da tutti gli ulteriori provvedimenti necessari quali la concessione, la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta paesaggistico, ovvero i nulla osta relativi alla presenza di ulteriori tipologie di vincolo.

⁵ DGR n° 335 del 16/6/2016

5.1.3 Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile (PTPR)

Con la nuova approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con DCR n. 5 del 21/04/2021, secondo lo schema di accordo con il Ministero dei Beni Archeologici, Culturali e Turismo, sono state aggiornate le Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile, contenute all'interno delle Norme tecniche di attuazione.

La nuova edizione 2021, con riferimento al contesto normativo nazionale e alle procedure di autorizzazione (il PAN 2010 per le FER; il D.Lgs. 287/2003; le LG nazionali approvate nel 2010 e il D.Lgs. 28/2011 di recepimento della Direttiva Fonti Rinnovabili) riporta per ciascun tipo di intervento la procedura da adottare, con riferimento alle modalità operative di installazione e alla potenza.

Nelle Linee Guida sono inoltre esplicitati i contenuti per la redazione della relazione paesaggistica per le infrastrutture di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Infine, gli impianti sono classificati in funzione del loro impatto sul paesaggio, determinato dalla somma tra "impatto visivo" e "consumo di suolo" secondo un punteggio declinato in quattro livelli di impatto, che si traduce in tre livelli di compatibilità: compatibile, non compatibile ovvero compatibile con limitazioni.

5.2 Evoluzione del quadro autorizzativo nazionale

La maggior parte degli operatori del settore energetico, imprenditori e utenti finali, enti, amministrazioni locali e privati cittadini reclamano una semplificazione normativa e uno snellimento delle procedure amministrative. Infatti, è ormai acclamato che semplificare, migliora i rapporti tra economia e pubblica amministrazione; razionalizzare gli iter burocratici anche con il sostegno delle nuove tecnologie, ha effetti positivi sulla produttività, sulla concorrenza e, quindi, sulla competitività del sistema economico.

In tal senso anche la Commissione Europea ha adottato la *Better Regulation* per ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese, al fine di aumentarne la competitività (elaborata dalla Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI).

A livello Nazionale, il Governo, con l'Agenda per la semplificazione 2015- 2017, per la prima volta in Italia, ha assunto insieme alle Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane il comune impegno ad assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi di semplificazione individuati *in cinque settori strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di una impresa: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa; sottolineando che solo una forte alleanza dei diversi livelli amministrativi può garantire il risultato*, utilizzando tutti gli strumenti utili: innovazione tecnologica, amministrativa, organizzativa, normativa. Il Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata verificheranno e aggiorneranno periodicamente lo stato di avanzamento dell'Agenda⁶.

In base a quanto stabilito dall'Agenda, la Legge 7 agosto 2015, n. 124, *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) contiene 14 deleghe legislative: dirigenza pubblica, riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società partecipate, anticorruzione e trasparenza. Tra gli argomenti: l'amministrazione digitale, la conferenza dei servizi, il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, e altre; in particolare l'art 5 *Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva*, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data

⁶ Fonte: http://www.italiasemplice.gov.it/media/2062/agenda_semplificazione_2015-2017.pdf

di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei *procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, (...), introducendo anche la disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche tematica, (...), e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.*

Il primo provvedimento di attuazione della Legge 124/2015 è rappresentato quindi dal D.Lgs. n. 126 del 2016 *Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124* (cosiddetto decreto “**SCIA I**”), che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione, entrato in vigore il 28 luglio 2016 (G.U. Serie Generale n. 162 del 13/7/2016).

Nello stesso giorno, ovvero il 28 luglio 2016 è entrato in vigore anche il D.Lgs n.127/2016 *Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi*, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. Serie Generale n.162 del 13/7/2016). Tale decreto semplifica e disciplina le nuove procedure per la conferenza di servizi, in attuazione della Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015). Nei procedimenti avviati a seguito della norma la convocazione della conferenza di servizi sarà obbligatoria solo per alcuni casi, e sarà possibile ricorrere alla trasmissione dei pareri in modalità telematica in modo da avere tempi certi per la conclusione del procedimento.

L'11 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 recante “*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”, (cosiddetto decreto “**SCIA 2**”), , che modifica il Testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001), e semplifica la normativa relativa ai procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi, individuando cinque procedure edilizie principali:

- Attività di edilizia libera,
- Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- Permesso di costruire;
- SCIA alternativa al permesso di costruire (scompaiono quindi la DIA e la CIL).

Il Decreto riguarda le attività Commerciali e assimilabili (sez. I), l'Edilizia (sez. II) e l'Ambiente (sez.III). Nella tabella allegata al provvedimento per ogni attività è riportato il regime amministrativo e i riferimenti normativi. Tra gli interventi che il testo fa rientrare nell'edilizia libera si trova l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici⁷.

⁷ A titolo esemplificativo rientrano nel regime amministrativo “attività edilizia libera” gli interventi edilizi di Manutenzione Ordinaria che riguardano ...opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW nonché l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Min LLPP 2 aprile 1968, n. 1444 (a meno della necessità di acquisizione di altri titoli di legittimazione nel caso di immobili situati in zone vincolate).

Si evidenzia inoltre che per uniformare la normativa edilizia il Ministero delle Infrastrutture, entro il 9 febbraio 2017 (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto) redige un glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie. Fino all'adozione

Il 06/04/2017 è entrato in vigore il DPR 13 febbraio 2017, n. 31, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*. (GU Serie Generale n.68 del 22-3-2017). Il regolamento individua gli interventi sottoposti ad Autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi. Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle Autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell'iter procedurale. Negli allegati A e B del DPR sono stati individuati: 31 interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto.

Con l'Accordo in Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 recante «*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*» (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016) è stato approvato lo *schema di regolamento edilizio tipo*.

Lo *schema di regolamento edilizio tipo* si compone di tre parti: lo schema guida per la redazione del regolamento; l'allegato A elenca le 42 definizioni standard “uniformi”, valide per tutti gli enti locali che adotteranno il Regolamento; l'allegato B elenca 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia. L'obiettivo del Regolamento è di semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, adottando alcune definizioni comuni. Le Regioni hanno sei mesi di tempo per recepire lo schema di regolamento con una propria legge o delibera. (18 aprile 2017) Dopo il recepimento regionale, gli enti locali avranno altri sei mesi per adottarlo. (16 ottobre 2017).

La Regione Lazio con DGR n. 243 del 19 maggio 2017 “Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016” ha provveduto a recepire lo schema di Regolamento⁸

Il 30 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” cd “Semplificazioni” Il Decreto contiene una serie di disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed inoltre modifica la disciplina delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di produzione da FER, localizzati in aree confinanti con aree tutelate dalla normativa paesaggistica, e semplifica il processo autorizzativo di impianti per FER tramite:

- (i) esclusione della necessità della valutazione di impatto ambientale per gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone”,

di tale strumento, le p.a., a integrazione delle informazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo in commento, sono tenute a pubblicare sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario. Il glossario deve individuare il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento, anche in relazione a parametri oggettivi di rilevanza. Ove il tipo di intervento oggetto di istanza, segnalazione o comunicazione non sia individuato nel glossario, le amministrazioni procedenti sono tenute a fornire gratuitamente la necessaria attività di consulenza preistrutturata all'interessato, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge .

⁸ La DGR n. 243/2017 ha stabilito che i Comuni del Lazio adeguino i propri regolamenti edilizi allo Schema di regolamento tipo ed ai relativi allegati entro centottanta giorni dalla pubblicazione della medesima delibera. A tale atto ha fatto seguito la D.G.R. n. 896 del 29 novembre 2019, *Decorrenza del termine, assegnato ai Comuni con la deliberazione di Giunta Regionale 19 maggio 2017, n. 243, per adeguare i propri regolamenti edilizi che ha indicato la nuova decorrenza dei termini di centottanta giorni a partire dalla ridefinizione dello Schema tipo.*

- (ii) permette la procedura abilitativa semplificata per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale, o ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale
- (iii) consente l'installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso;
- (iv) concede una eccezione al generale divieto, per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli di accedere agli incentivi statali;
- (v) stabilisce di competenza statale la valutazione di impatto ambientale;
- (vi) eleva da 20 a 50 kW la soglia di potenza degli impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale si applica l'autorizzazione unica;
- (vii) innalza da 250 a 300 kW della soglia per l'installazione con mera denuncia di inizio attività di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- (viii) innalza le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale a 10 MW in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali;
- (ix) riapre la possibilità di accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto;
- (x) integra la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurre talune semplificazioni per le opere di modifica che comportano un incremento contenuto della potenza (repowering).

5.3 D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE)2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”

Come accennato precedentemente, il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”⁹ nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53¹⁰, ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, attraverso specifiche disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, al fine del raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Gli interventi e le misure previste dal decreto, in coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima – PNIEC¹¹

⁹ Il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” è stato pubblicato nella GU n. 285 del 30 novembre 2021 ed è entrato in vigore dal 15/12/2021.

¹⁰ Legge 22 aprile 2021, n. 53 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

¹¹ Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima – PNIEC inviato a Bruxelles a gennaio 2020

e agli obiettivi vincolanti del Regolamento (UE) n. 2021/1119¹², sono altresì necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR in materia di energia da fonti rinnovabili.

Il Decreto fissa l'obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo con un incremento indicativo nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, in linea con le previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Il testo è molto corposo, diviso in 7 titoli ed 8 allegati, per un totale di 50 articoli¹³

Identificazione delle aree idonee e non idonee per la installazione degli impianti FER

Uno degli argomenti più attesi da parte sia delle Amministrazioni che degli operatori del settore è quello relativo alla **identificazione delle aree non idonee e idonee per la installazione degli impianti FER**.

Lo strumento normativo interviene a valle di un lavoro di consultazione degli EELL avviato attraverso l'art 50 co. II DL n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020)¹⁴ attraverso l'istituzione di un Tavolo tecnico presso

¹² REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

¹³ D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199- articolazione

Titolo I (artt. 1-3) - Finalità, definizioni e obiettivi nazionali

Titolo II (artt. 4-17) - Regimi di sostegno e strumenti di promozione

Titolo III (artt. 18-29) - Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica. L'intero Titolo è dedicato alle "Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica" con lo scopo di apportare semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi

Titolo IV (artt. 30-38) - Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete

Titolo V (artt. 39-45) - Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa

Titolo VI (artt. 46-47) - Informazione, formazione e garanzie di origine

Titolo VI (artt. 48-50) - Disposizioni finali

¹⁴ DL n. 76/2020 Capo II SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Art. 50 Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale all'articolo 7 -bis bis dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti : «2 -bis Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe , con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2. »; 2 -ter . L'individuazione delle aree di cui al comma 2 - bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 2 -quater Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 -bis occorre privilegiare, ove possibile, 'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»

l'ex Ministero dello Sviluppo Economico, alle quali hanno preso parte Regioni e Province autonome apportando importanti contributi, in senso lato, al recepimento della Direttiva RED II¹⁵

Il Tavolo ha avuto il compito di profilare, per ciascun ambito territoriale regionale, i risultati dei questionari predisposti dal MiSE distinti in tipologie di aree (aree dismesse, agricole, marine, produttive, ecc.), con un serie di spazi dedicati ad apporre dati quali-quantitativi rispetto alle singole peculiarità regionali¹⁶.

Il Decreto all'art. 2, lett. (ggg) definisce area idonea un'area “con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”.

In linea con la potenza complessiva individuata dal PNIEC come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, le aree idonee dovranno essere individuate sulla base di principi e criteri stabiliti dal MITE attraverso decreti ministeriali da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs, stabilendo in via prioritaria quelli volti a minimizzare l'impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile, e a individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e marginali.

Successivamente all'emanazione dei decreti ministeriali, le Regioni entro i successivi 180 giorni dovranno a loro volta individuare con legge le aree idonee, con potere sostitutivo statale in caso di mancata adozione.

I detti decreti ministeriali tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate quali capannoni industriali e parcheggi; sarà verificata l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili.

Gli stessi decreti stabiliscono anche la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome.

A supporto delle attività delle Regioni e delle Province Autonome è prevista la realizzazione presso il GSE di una piattaforma digitale realizzata con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la individuazione delle aree idonee.

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni:

- **non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni** dei termini dei procedimenti di autorizzazione;
- **sono da considerarsi quali aree idonee:**
 1. i siti ove sono **già installati impianti** della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
 2. le aree dei siti **oggetto di bonifica**;
 3. le **cave e miniere** cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

¹⁵ Al Tavolo Tecnico hanno partecipato: MISE, MATTM (oggi MiTE), MiBAC, MPAAF, CREA, le Regioni Sardegna (titolare del coordinamento della Conferenza delle Regioni nel settore energia), Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Campania e Basilicata, il GSE e RSE.

¹⁶ L'attività era finalizzata alla costituzione di una banca dati dedicata al tema delle aree idonee per condivisione e consultazione dei dati utili a programmare le installazioni sul proprio territorio (da approvare in Conferenza Unificata Stato-Regioni), a standardizzare la definizione di area idonea e a semplificare le procedure autorizzative. L'art.21 del D.lgs. recepisce questa indicazione e prevede la realizzazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore dei decreti di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE.

Le aree non possono altresì essere dichiarate non idonee in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.

Nelle aree che saranno dichiarate idonee, la **costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** saranno disciplinati come segue:

- nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità competente in **materia paesaggistica** si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- i **termini** delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono **ridotti di 1/3**.

Per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del procedimento unico comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.

Sono considerate idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore le aree individuate dal **Piano di gestione dello spazio marittimo**¹⁷ produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle more della cui adozione sono comunque considerate idonee:

- le piattaforme petrolifere in disuso;
- l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;
- i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata, previa variante del Piano regolatore portuale, ove necessario, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

¹⁷ La Legge n.12 del 11/02/2019 (conversione del DL n. 135 del 14/12/2018 cd Decreto semplificazioni) all'art. 11-ter stabilisce che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del MISE di concerto con il MiTE, è approvato il *Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee – PITESAI*, con l'obiettivo di individuare il quadro definito di riferimento delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale ovvero altresì la possibilità di sfruttamento di forme di energia rinnovabili, come l'eolico e il fotovoltaico offshore e la forza delle maree e delle correnti. Poiché il PITESAI una volta approvato, interferirà con la possibile programmazione di infrastrutture marine per l'utilizzo delle energie rinnovabili marine, è stato istituito presso il MiTE un gruppo di lavoro che esaminerà le diverse potenzialità e progettualità dell'eolico offshore, in vista di possibili aggiornamenti del PITESAI; si ricorda infatti che la Direttiva dell'Unione Europea 14/89/UE recepita dall'Italia con il D.lgs. 17 ottobre 2016 n. 201 stabilisce l'adozione da parte degli Stati membri di una "Pianificazione dello Spazio Marittimo– MSP", che preveda l'elaborazione di uno o più piani di estensione per l'organizzazione delle attività antropiche nelle zone marittime.

In merito alla individuazione dello spazio marittimo per la utilizzazione delle FER, la Regione Lazio è intervenuta con la DGR n. 710 del 26/10/2021 *Piani di Gestione dello Spazio Marittimo. Presa d'atto della visione e degli obiettivi specifici e identificazione delle Unità di Pianificazione*. La Delibera a valle delle attività del Comitato Interistituzionale della Cabina di Regia dell'economia del mare nonché delle informazioni rese disponibili dalle Amministrazioni Centrali e dall'ISPRA, ha definito l'inquadramento degli usi dello spazio marittimo regionale; in particolare, nelle more dell'adozione di un provvedimento specifico per una pianificazione energetica, ha indicato la possibilità di identificare Unità di Pianificazione volte a incentivare l'installazione di impianti offshore alimentati da fonti rinnovabili e altre tecnologie innovative per l'energia dal mare.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2021, n. 782, concernente “Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Disposizioni ed indirizzi di governance per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). Art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i. - Istituzione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI)”

La Regione Lazio, nelle more della promulgazione del Decreto di Attuazione della direttiva (UE)2018/2001 dell’11 dicembre 2018 (cd Red II), con la Legge 14 dell’11 agosto 2021 (BUR: 12/08/2021) “*Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali*” ha stabilito che con apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di transizione ecologica, fosse costituito un “*Gruppo Tecnico Interdisciplinare per l’individuazione delle aree idonee e non idonee FER*”¹⁸.

Il GTI, composto da rappresentanti delle direzioni regionali competenti per materia, può avvalersi di una segreteria tecnica e della collaborazione di enti pubblici e privati, e ha il compito di fornire ai Comuni supporto tecnico per la individuazione delle aree non idonee (in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del PTPR), in particolare adottando i seguenti criteri:

- **tutela delle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità** (quali denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionali garantite (STG), denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e indicazione geografica tipica (IGT))
- **minimizzazione delle interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo** ed al suo utilizzo a scopi produttivi
- **tutela della continuità delle attività di coltivazione agricola** (anche mediante l’utilizzo di **impianti agrovoltaici** che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli e mediante sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture)
- **disponibilità di superficie del fondo pari a tre volte la superficie dell’impianto** (inteso quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli) per gli impianti collocati a terra in aree agricole
- **localizzazione area idonea primaria nei territori già degradati a causa di attività antropiche e della presenza di siti industriali, cave, discariche o altri siti contaminati** (ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006)
- localizzazione area idonea secondaria nei **territori classificati dal PTPR come “Paesaggio agrario di continuità”**, ossia caratterizzati dall’uso agricolo ma parzialmente compromessi da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo;

Il gruppo tecnico interdisciplinare ha il compito di:

- effettuare un’analisi delle aree potenzialmente idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, in armonia con PNIEC e PTPR;
- **valorizzare e promuovere in particolare l’agro-voltaico**, per una efficace integrazione di produzione agricola ed energetica, i progetti che prevedono l’utilizzo di aree già degradate da attività antropiche (tra cui le superfici di aree industriali ed artigianali dismesse, le aree assoggettate a bonifica, le cave, le discariche, i siti contaminati) **o comunque i criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.**

Con Deliberazione n. 390 del 07/06/2022, la Giunta regionale ha approvato le “Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)”.

Le predette Linee guida e di indirizzo sono state elaborate dal Gruppo Tecnico Interdisciplinare con il supporto tecnico-scientifico di Arsial, Arpa Lazio, Lazio Innova S.p.A e Lazio Crea S.p.A, e con la collaborazione di ANCI Lazio.

Il Documento, in coerenza con quanto disciplinato dall’articolo 75 della legge regionale n. 14 del 2021 ed in ordine alla priorità dettata dall’articolo 3.1 della Legge regionale n. 16 del 2021, rappresenta lo strumento di supporto tecnico ed amministrativo alle Amministrazioni comunali, per lo svolgimento delle attività di individuazione delle aree **non** idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, che, la legge regionale n. 16 del 2011 e s.m.i, ha demandato agli stessi comuni ai sensi dell’articolo 3.1, comma 3.

¹⁸ D.G.R. n. 782 del 16/11/2021 Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Disposizioni ed indirizzi di governance per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). Art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i. - Istituzione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI).

Semplificazione amministrativa

Il D.lgs. 199/2021, inoltre, prevede una serie di disposizioni volte alla *Semplificazione amministrativa*, compendiate negli articoli nn. 24, 25 e 45, e nell'Allegato II "Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici".

art 24 - Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano:

- modifica il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28¹⁹, introducendo una comunicazione per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche siano non sostanziali²⁰, e un termine di novanta giorni entro il quale l'autorità competente aggiorna la precedente autorizzazione.
- sancisce il principio che, a certe condizioni²¹, il biometano prodotto a partire da sostanze già classificate come rifiuti²², cessa di essere qualificato come rifiuto.

art 25 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici:

- si integra con l'Allegato II per le disposizioni relative alla semplificazione e armonizzazione delle procedure autorizzative
- per i procedimenti in corso di autorizzazione mantiene in vigore la precedente disciplina, con opzione per il richiedente di passare alla procedura semplificata definita all'Allegato II
- estende il campo di applicazione del modello unico²³ per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici:
 - agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW
 - alle richieste al GSE per:
 - il ritiro dell'energia elettrica²⁴
 - l'accesso agli incentivi per la condivisione dell'energia e alle tariffe per piccoli impianti²⁵
- prescrive che le istanze presentate mediante il modello unico semplificato sono trasferite dai gestori di rete con modalità esclusivamente informatizzate
- abroga l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

art 45 - Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica:

- dispone che con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore, e anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo di GSE e RSE, il Ministro della transizione ecologica provvede a dare

¹⁹ "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

²⁰ Le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non è ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata. Nel caso di modifiche sostanziali, i termini procedurali per il rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della metà

²¹ se rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018

²² ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

²³ Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015

²⁴ ivi incluso il ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

²⁵ di cui all'articolo 8 e all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto

piena operatività ad una Piattaforma unica nazionale²⁶ che garantisce le funzionalità necessarie all'attuazione del Decreto

- modifica l'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilendo:
 - che l'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici è quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257²⁷
 - le modalità di realizzazione delle infrastrutture di ricarica^{28 29}
 - le modalità di richiesta di installazione³⁰ tramite la Piattaforma Unica Nazionale³¹
 - come³² i comuni disciplinano l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso
 - che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il canone di occupazione di suolo pubblico³³ e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
 - come definire le tariffe applicabili a punti di prelievo di energia elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico³⁴

²⁶ per la cui realizzazione sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55

²⁷ “e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
- 2) ultra-veloce: superiore a 50 kW”

²⁸ di cui al comma 14-bis del citato Art. 57 DL 16/07/2016 n.76, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, la conformità alle disposizioni del codice della strada e il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici e delle leggi vigenti, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico

²⁹, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione

³⁰ i soggetti che acquistano o posseggono un veicolo elettrico possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica Nazionale, con particolare riguardo alla zona e all'indirizzo di residenza e di parcheggio abituale e all'eventuale disponibilità, in tali ambiti, di punti ricarica su suolo privato

³¹ di cui all'articolo 4, comma 7-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55

³² sulla base delle informazioni presenti sulla Piattaforma unica nazionale, ove tecnicamente possibile prevedono con propri provvedimenti l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti punti di ricarica disponibili nella zona indicata e nel caso in cui il proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso a punti di ricarica in ambito privato. I comuni possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, fermo restando che un soggetto pubblico o privato può comunque richiedere al comune l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse

³³ di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160

³⁴ l'ARERA, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce le misure tariffarie assicurando lo sviluppo razionale ed efficiente delle reti elettriche e definendo, ove necessario, le modalità di misura dell'energia elettrica destinata alla ricarica. Se tali misure tariffarie comportano uno sconto sulle componenti da applicare a copertura degli oneri generali di sistema applicabili, esse sono efficaci qualora compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e hanno natura transitoria per il

- che gli operatori dei punti di ricarica in luoghi accessibili al pubblico³⁵ che scelgono di avvalersi delle misure tariffarie di cui sopra sono tenuti a trasferire il beneficio agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche nei casi in cui ciò non sia già previsto da condizioni fissate dall'ente locale competente
- modifica l'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 stabilendo le definizioni per:
 - dispositivo di ricarica³⁶
 - infrastrutture di ricarica³⁷
 - stazione di ricarica³⁸

Allegato II - Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici, al fine di assicurarne l'attuazione omogenea e coordinata su tutto il territorio nazionale, facilitare l'installazione in ambito residenziale e terziario e prevedere la semplificazione dei modelli di comunicazione

- introduce procedure semplificate per l'installazione di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, che si applicano ai casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, e in particolare alla:
 - installazione di impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento in edifici o unità immobiliari del settore residenziale adibiti a residenza e assimilabili o terziario
- stabilisce che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) è quella di cui al modello unificato per edilizia e attività commerciali³⁹
- definisce⁴⁰ il regime giuridico applicabile agli **interventi di installazione e sostituzione** in funzione del tipo di impianto, e in particolare:
 - per le **pompe di calore**:
 - con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW installazione, sostituzione e manutenzione ordinaria⁴¹, sono considerati attività di edilizia libera e sono quindi eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo

periodo strettamente necessario alla diffusione dei veicoli elettrici, definito con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'ARERA; con il medesimo decreto sono altresì valutate le eventuali modalità di copertura in caso di ammanco di gettito di oneri generali

³⁵ di cui all'articolo 4 comma 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

³⁶ dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o più punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina di ricarica", o, in ambito domestico, wallbox

³⁷ un insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche

³⁸ area adibita al servizio di ricarica di veicoli elettrici connessa alla rete di distribuzione di energia elettrica tramite un punto di connessione (POD) dotato di smart meter per la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di quella eventualmente immessa, e composta dagli stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica nonché dagli elementi architettonici e edilizi funzionali al servizio di ricarica. Laddove realizzata su area pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti

³⁹ di cui all'accordo, siglato nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017, tra Governo, Regioni ed enti locali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 – Supplemento Ordinario n. 26

⁴⁰ fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

⁴¹ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

- negli altri casi sono eseguiti previa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata⁴² (CILA) all'amministrazione comunale da parte dell'interessato, anche per via telematica, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste
- l'installazione⁴³ destinata unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
- ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria⁴⁴
- per i **generatori di calore** e per i **generatori ibridi**⁴⁵
 - installazione, sostituzione e manutenzione ordinaria⁴⁶ sono considerati attività di edilizia libera e sono quindi eseguiti senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo
 - negli altri casi sono eseguiti previa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) all'amministrazione comunale da parte dell'interessato, anche per via telematica, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste
 - ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria⁴⁷
- per i **collettori solari termici**
 - l'installazione di impianti solari è eseguita senza comunicazione da parte dell'interessato all'amministrazione comunale né titolo abilitativo quando ascrivibile⁴⁸, a interventi di manutenzione ordinaria nel caso in cui l'impianto è aderente o integrato nei tetti degli edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento dei tetti stessi⁴⁹
 - negli altri casi è eseguita previa Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) all'amministrazione comunale da parte dell'interessato, anche per via telematica, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica e culturale ove richieste
 - ove l'intervento ricada su un immobile sottoposto a vincoli culturali e paesaggistici, resta ferma la disciplina autorizzatoria⁵⁰
- dispone che le amministrazioni competenti adottano i modelli per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), e che nei casi previsti questa sia presentata dai proprietari o nudi proprietari, dai titolari di un diritto reale di godimento e dai delegati e/o procuratori dei soggetti di cui sopra

⁴² da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 380 del 2001

⁴³ da parte di installatori qualificati

⁴⁴ prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi suddetti potranno essere ricondotti alle voci A 5 o B 7 di cui agli Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017, alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti

⁴⁵ composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto

⁴⁶ vedi nota 23

⁴⁷ vedi nota 26

⁴⁸ ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

⁴⁹ nel caso di tetti a falda, l'impianto è aderente o integrato nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato

⁵⁰ prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017. Per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria paesaggistica, gli interventi di cui alle voci a) e b), potranno essere ricondotti alle voci A 6 o B 8 di cui agli Allegati "A" e "B" del D.P.R. 31 del 2017 alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti

- prevede infine che per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, entro 60 giorni dall'installazione il progettista incaricato trasmette per via telematica al GSE un modulo⁵¹ contenente le informazioni relative all'impianto installato e all'edificio o unità immobiliare oggetto di installazione, anche ove non sia prevista la presentazione della CILA.

3 Autoconsumo e comunità energetiche

L'Art. 42 bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162⁵² consente l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, e stabilisce le relative modalità e condizioni.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Parte 3 *Politiche e programmazione*, del presente documento.

5.4 Le interferenze del PER con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e intersettoriale

A fronte della ampiezza e della complessità degli atti di governo del territorio da mettere in campo da parte dell'Amministrazione regionale appare indispensabile individuare, da parte di ciascun ente di governo del territorio chiamato a dare il suo contributo, una strategia che consenta di massimizzare efficienza ed efficacia degli atti di propria competenza nell'avviare ed orientare al compimento l'insieme degli atti di governo ai quali deve rispondere, giovandosi per quanto possibile delle elaborazioni compiute da altri soggetti istituzionali parallelamente e sinergicamente rispetto alle sue proprie attività.

Gli strumenti di pianificazione, infatti, sono organizzati secondo un ordine piramidale che dall'area vasta scende fino alla scala architettonica. Ogni strumento sovraordinato detta le linee guida di utilizzo delle risorse territoriali che gli strumenti sott'ordinati via via recepiscono e dettagliano fino a giungere agli strumenti attuativi.

La gerarchia dello strumento non è direttamente proporzionale all'ampiezza dell'ambito territoriale di riferimento ma alla valenza normativa dei vincoli contenuti.

Dal punto di vista della struttura qualunque strumento di pianificazione è composto da elaborati di analisi ed elaborati prescrittivi, derivanti da analisi di settore svolte sul territorio il cui dettaglio e i cui tematismi sono funzione della tipologia del piano (Piano di area vasta, Piano Regolatore Generale, Piano di settore, ecc.) e del tematismo del piano stesso (Piano di Bacino, Piano Paesaggistico, Piano per il Parco, Piano Regolatore Generale, ecc.). Questi ultimi costituiscono l'insieme di regole di utilizzo del territorio.

In questa configurazione piramidale il PER, in quanto strumento strategico, è un piano di settore e purtuttavia non esaurisce la programmazione energetica regionale poiché ad esso si affiancano e con esso si raccordano, in modo diversificato in funzione della tecnologia o della tematica energetica considerata, una serie di programmi settoriali ed intersettoriali Regionali, anche in discipline concorrenti, quali:

- Pianificazione territoriale generale e di settore;
- Pianificazione beni paesaggistici, architettonici puntuali ed aerali, aree protette;
- Pianificazione ambientale (acqua, aria, suolo e siti inquinati, rifiuti);
- Pianificazione trasporti

⁵¹ reso disponibile dal GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto

⁵² coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica.

- Pianificazione di sistemi a rete

Nel seguito si prendono in esame sinteticamente le schede dei singoli strumenti di pianificazione dello stesso livello di governo facenti capo all'ambito territoriale regionale al fine di fornire prime indicazioni di coerenza orizzontale finalizzate a verificare:

- le mutue interferenze e quindi la compatibilità tra gli obiettivi generali del PER e gli obiettivi generali desunti da tali piani e programmi (di seguito denominati con l'acronimo **PE** Piano Esaminato);
- se le diverse strategie assunte da ciascuno strumento possono coesistere sullo stesso territorio ed identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare.


Si ritiene, altresì, opportuno riportare di seguito, allo scopo di semplificare la lettura della figura seguente che rappresenta la mappa concettuale delle interferenze tra il PER e gli altri strumenti di Pianificazione Regionale dello stesso livello territoriale e le sopra richiamate schede di sintesi, una nota riportante gli acronimi utilizzati nei paragrafi che seguono e desunti da fonti ufficiali Regione Lazio, la specifica della simbologia adottata.

Tabella 5. I – Acronimi utilizzati nelle schede di sintesi degli strumenti di pianificazione esaminati





Acronimo	Definizione
PE	Strumento di Piano Esaminato per la valutazione delle interferenze tra lo stesso e il PER (<i>rif. acronimi seguenti</i>)
PER	Piano Energetico Regionale
PTRG	Piano Territoriale Regionale Generale
PTPR	Piano Territoriale Paesistico Regionale
PRANP	Piano Regionale delle Aree Naturali Protette
AA.NN.PP.	Aree Naturali Protette
PFR	Piano Forestale Regionale
PGAF	Piani di Gestione ed Assestamento Forestale, piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale che specificano gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e le modalità per la loro realizzazione nonché le risorse finanziarie attivabili
PTAR	Piano di Tutela delle Acque Regionale
PAI	Piani di Assetto Idrogeologico
PGRA	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
PRQA	Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria

Acronimo	Definizione
PGR	Piano di Gestione dei Rifiuti
---	Piano delle bonifiche dei siti inquinati
PRAE	Piano Regionale Attività Estrattive
PRAES	Piano Regionale delle Aree di Emergenza Strategiche
PRMTL	Piano Regionale per il Trasporto la Mobilità e la Logistica
---	Piano di Coordinamento dei Porti della Regione Lazio

Fig. 5.1 Mappa concettuale delle interferenze tra il PER e gli altri strumenti di Pianificazione Regionale dello stesso livello territoriale



Specifica della simbologia adottata nella seguente figura 5.1 mappa concettuale delle interferenze

	Interferenze di natura prescrittiva del PE comportanti limitazioni e vincoli vs il PER
	Interferenze sinergiche del PER con gli obiettivi del PE
	Interferenze sinergiche del PE con altri strumenti di pianificazione afferenti alla stessa tematica settoriale o ad essa complementare
	Relazioni di indirizzo, coordinamento ed interscambio tra i Piani

SINTESI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESAMINATI E LORO INTERFERENZA CON IL PER

Simbologia adottata nelle schede di sintesi degli strumenti di pianificazione esaminati

PE vs PER	▼	Interferenza forte: gli obiettivi del PE con il PER presentano chiari elementi di potenziale conflittualità da gestire nel successivo iter attuativo <u>in funzione delle prescrizioni vincolanti del PE</u>
PE vs PER	▼	Gli elementi di <u>Interferenza</u> sono allo stato potenziali in quanto il PE è in corso di stesura/aggiornamento
PER vs PE	▲	Interferenza forte: gli obiettivi del PER con il PE presentano chiari elementi di sinergia con gli obiettivi del PE da valorizzare nel successivo iter attuativo
PER vs PE	▲	Interferenza: gli elementi di integrazione, sinergia o complementarità del PER con il PE devono essere implementati in fase attuativa in funzione <u>delle eventuali prescrizioni del PE</u>
PE vs PER / PER vs PE		Non si rileva una interferenza significativa tra gli obiettivi del PER e quelli del PE

PTRG Piano Territoriale Regionale Generale (**PTRG**)
Piani Territoriali Provinciali Generali (**PTPG**)

definizione del PE	estratto	Nello Schema di Piano territoriale regionale generale (PTRG) adottato, vengono indicati gli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale. Gli obiettivi suddetti, per il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione, costituiscono riferimento programmatico per le politiche territoriali delle Province, della città Metropolitana, dei Comuni e degli altri enti locali e per i rispettivi programmi e piani di settore.
---------------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PE vs PER		Art. 12 comma 1): I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTRG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti
PER vs PE		Non si rilevano allo stato limitazioni per gli Interventi previsti dal PER ma risulta comunque necessaria la messa a punto di strumenti attuativi e regolatori del PER di co-pianificazione e coordinamento con il PE

TUTELA DEL PAESAGGIO, DEI BENI AMBIENTALI, CULTURALI E STORICI

PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale (**PTPR**)Piani Territoriali Paesaggistici (**PTP**)

definizione del PE	estratto	Approvato il 21/04/2021 con DCR n. 5 del 21/4/202, il nuovo Piano territoriale paesistico regionale con cui viene disciplinato l'uso dell'intero territorio del Lazio, secondo lo schema di accordo con il Ministero dei Beni Archeologici, Culturali e Turismo. Il nuovo PTPR interviene solo sul territorio vincolato, come beni del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tutelati per legge, e sostituisce completamente i precedenti Piani Territoriali Paesistici (30 Piani Territoriali Paesistici, redatti ai sensi della Legge 431/85, adottati dalla Giunta regionale dal 1985 al 1993 e approvati in via definitiva con la LR n. 24 del 6 luglio 1998).
---------------------------	----------	---

Livello di Interferenza

PE vs PER	▼	Disposizioni prescrittive di immediata osservanza per tutti i soggetti pubblici e privati prevalenti sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale relativamente agli usi compatibili per i beni, immobili ed aree di cui al comma 1 dell'articolo 134 del Codice
		Nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 lettere a), b), c) del Codice, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo e ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni
PER vs PE	▼	Limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER: - impianti FER areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, eolico); - mini e micro idraulica; - impianti eolici - efficientamento dell'involucro edilizio in edifici di elevata valenza storico-achitettonica.
		Non si rilevano limitazioni per gli Interventi previsti dal PER ma risulta comunque auspicabile la messa a punto di strumenti attuativi e regolatori del PER di coordinamento con il PTPR

PRANP Piano Regionale delle Aree Naturali Protette (**PRANP**)

definizione del PE	estratto	Il Lazio è interessato da 83 Aree Naturali Protette (AA.NN.PP.) terrestri. Fino alla approvazione definitiva del PRANP la tutela delle aree è affidata agli strumenti che disciplinano l'uso del territorio delle Aree Naturali Protette (PNR = Parco Naturale Regionale, RNR = Riserva Naturale Regionale), ovvero ai Piani, ai Regolamenti e ai Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale, ovvero alle misure di Salvaguardia previste dall'art 8 "Misure di salvaguardia" della L.R. L.R. 06/10/1997, n. 29 Norme in materia di aree naturali protette regionali.
---------------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PE vs PER	▼	Disposizioni prescrittive di immediata osservanza di cui al PTPR con specifica attenzione ai Piani di Assetto dei Parchi (PdA) di pertinenza PTPR Norme CAPO III Modalità di tutela delle aree tutelate per legge: art. 36 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. slm art. 37 Protezione dei parchi e delle riserve naturali art. 40 Protezione delle zone umide (Rif. scheda § 5.2.1)
PER vs PE	▼	Limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER: impianti FER areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, eolico); mini e micro idraulica; impianti eolici.

PFR Piano Forestale Regionale

definizione del PE	estratto	<p>La Regione Lazio redige il Programma Forestale Regionale (PFR) che detta le linee guida e la strategia per la conservazione dei soprassuoli boscati e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali e marginali. Secondo i recenti indirizzi dell'Unione Europea, spetta alla Regione Lazio favorire la conservazione degli ecosistemi forestali al fine di mantenere il flusso di beni e servizi ecosistemici che i boschi garantiscono alle comunità locali e a tutta la cittadinanza regionale – dalla purificazione dell'acqua, all'assorbimento di CO₂, fino al valore paesaggistico e ricreativo. Con la D.G.R. 126/2005 la Regione, inoltre, ha fornito le linee guida per la pianificazione sostenibile delle aree forestali e buona parte del territorio pubblico ricoperto dalle foreste risulta pianificato e in corso di approvazione.</p> <p>Il PFR è attuato per piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale in conformità con il principio della continuità operativa: l'Area competente redige per i suddetti beni i piani di gestione ed assestamento forestale (PGAF) ed i progetti di utilizzazione boschiva</p>
---------------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PE vs PER	▲	<p>Disposizioni prescrittive di immediata osservanza per tutti i soggetti pubblici e privati prevalenti sulle disposizioni incompatibili contenute nella vigente strumentazione territoriale, urbanistica e settoriale relativamente agli usi compatibili per i beni, immobili ed aree di cui al comma I dell'articolo 134 del Codice</p> <p>PTPR Norme CAPO III Modalità di tutela delle aree tutelate per legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 36 Protezione delle montagne sopra quota di 1.200 mt. slm - art. 38 Protezione delle aree boscate <p>(Rif. scheda § 5.2.1)</p>
	▲	<p>PFR Vol. II - § 3.3 Assi di intervento comma:</p> <p>a) ambientale – avente la finalità di salvaguardare, conservare e sviluppare le risorse degli ambienti forestali e dei relativi ecosistemi, in una prospettiva multifunzionale, accrescendo l'efficacia e l'efficienza delle loro funzioni, nonché assicurandone la perpetuità;</p> <p>PFR Vol. II - § 3.3 Assi di intervento comma:</p> <p>c) economico – avente la finalità di creare le condizioni affinché le risorse degli ambienti forestali concorrano allo sviluppo socioeconomico del territorio e delle collettività locali, in modo duraturo, sulla base di modalità sostenibili d'uso delle risorse, nonché promuovendo azioni per favorire una maggiore integrazione del sistema forestale con il resto del sistema economico regionale;</p>
PER vs PE	▲	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi di valorizzazione energetica degli scarti e residui di manutenzione boschiva compatibili con i piani sovraordinati (PFR e PTPR); - Interventi finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione dei “green Jobs”
	▼	<p>Limitazioni e vincoli per gli Interventi previsti dal PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti FER areali ad elevato impatto visivo e paesaggistico (fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo);

TUTELA DELLE ACQUE E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

PGDAC PGA PGDAM	Piani di bacino Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC) Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale (PGA) Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale (PGDAM)
--	--

definizione del PE	estratto	<p>Il piano di Bacino redatto ed adottato dall'autorità di bacino nazionale o regionale (in regime transitorio, ovvero dall'Autorità distrettuale quando costituite) e ha valore di piano territoriale di settore in materia di conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e di corretta utilizzazione delle acque (art. 65, comma 1), in conformità ai criteri stabiliti dalla conferenza istituzionale permanente (comma 3). È quindi un piano di direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica, l'utilizzazione delle acque e dei suoli (art. 65, comma 3, lett. c). Nell'ampissimo elenco dei contenuti (vedi anche l'allegato A al decreto) vanno menzionati la valutazione preventiva dell'impatto ambientale dei principali interventi previsti (comma 3, lett. l), la determinazione delle norme d'uso e dei vincoli per la conservazione del suolo e la tutela dell'ambiente (lett. f), la normazione sulle estrazioni di materiale litoide dalle aree demaniali fluviali, lacuali e marittime (lett. m), l'indicazione di zone da assoggettare a speciali vincoli di protezione (lett. n), la statuizione delle priorità degli interventi e la previsione delle risorse finanziarie necessarie (lett. s) e t).</p> <p>Il piano di bacino ha natura mista, quale piano di direttive con efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, ma assume anche efficacia di piano precettivo che può contenere prescrizioni dichiarate efficaci (dallo stesso piano) anche nei confronti dei privati.</p>
---------------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PE vs PER	▼	<p>D.Lgs 152/2006 Titolo II Capo II – art. 65. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale l. il piano contiene...:</p> <p>co 3 lett. f) L'individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;</p> <p>co 4: Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato</p> <p>Capo I - Piani di gestione e piani di tutela delle acque</p> <p>I Piani di Gestione essendo piano stralcio del Piano di bacino (art. 117. Piani di gestione e registro delle aree protette) sono parimenti vincolanti</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 il piano dei bacini regionali prevale su tutti gli strumenti di piano e programmatici della Regione e degli enti locali e le norme in esso contenute sono immediatamente vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati qualora si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano dei bacini regionali.</p> <p>2. Entro un anno dall'approvazione del piano dei bacini, la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle prescrizioni del piano stesso.</p> <p>3. Del suddetto adeguamento è data comunicazione formale all'autorità dei bacini regionali.</p> <p>I piani di bacino redatti dalle sopresse Autorità restano comunque in vigore sino alla emanazione di un atto pianificatorio, in virtù dell'art 170 del DLgs 152/2006 Norme transitorie co. 1 "ai i fini dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione che tuttavia sarà non di prossima emanazione".</p>
------------------	---	---

PER vs PE	▲	In sede di attuazione dei POP del PER dovrà essere attentamente valutato che la localizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> - impianti geotermici ad alta e media entalpia; - mini e micro idraulica; - installazioni di parchi eolici; rispetti i vincoli indicati dal PGDA
------------------	---	---

PAI Piano di Assetto Idrogeologico

definizione del PE	estratto	<p>Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale l'Autorità di Bacino, nell'ambito del territorio di propria competenza, pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate a minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici, per la tutela e la difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo e lo sviluppo compatibile delle attività future.</p> <p>In particolare, il PAI riguarda sia l'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana e di valanga, sia l'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, nonché la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia. Il PAI è fortemente correlato con tutti gli altri aspetti della pianificazione e della tutela delle acque, nonché della programmazione degli interventi prioritari.</p>
---------------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PE vs PER	▼	<p>Art. 16 - Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana molto elevato - aree a pericolo A</p> <p>Art. 17 - Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana elevato – aree a pericolo B.</p> <p>ART. 23 e 23bis - Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione molto elevato - aree a pericolo A1 e A2</p> <p>Art. 24 e 25- Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione elevato – aree a pericolo B1 e B2</p>
	▲	<p>Norme di attuazione:</p> <p>Art. 26 - Disciplina delle aree a pericolo d'inondazione lieve – aree a pericolo C</p> <p>Art. 27 - Disciplina delle aree d'attenzione idraulica</p>
PER vs PE	▼	<p>Limitazioni per gli interventi previsti dal PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti geotermici alta, media, bassa entalpia; - mini e micro idraulica; - interventi di efficientamento dell'involucro edilizio che comportino una elevata variazione nell'assetto dei carichi strutturali; - interventi di adeguamento ed efficientamento impiantistico comportanti la creazione di nuovi vani tecnici interrati o seminterrati
	▲	<p>Prescrizioni per gli interventi previsti dal PER</p> <p>Nelle aree di attenzione ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura prevista. Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26</p>

PGRA Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

definizione del PE	estratto	<p>Le Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione nell'ambito del distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene.</p> <p>I Piani di gestione riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al loro interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.</p> <p>Nell'ambito di ciascun Distretto l'approvazione degli atti è effettuata dai Comitati istituzionali e tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, se non già rappresentate nei medesimi comitati.</p>
---------------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PER vs PE	▲	<p>Benché i PGRA non contengano misure prescrittive, in sede di attuazione dei POP del PER dovrà essere attentamente valutato che la localizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti geotermici ad alta e media entalpia; - mini e micro idraulica; - installazioni di parchi eolici; <p>non ricada nelle aree con classe di rischio R4 (molto elevato) ed R3 (elevato)</p>
------------------	---	---

PTAR Piano di Tutela delle Acque (PTAR)

definizione del PE	estratto	<p>Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) è uno specifico piano di settore e la normativa di riferimento è il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. “Norme in materia ambientale – Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”.</p> <p>Il Piano di Tutela delle Acque Regionale è il principale strumento di pianificazione in materia di acqua e si pone l'obiettivo di perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socioeconomiche delle popolazioni.</p> <p>Il Piano contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi del Codice dell'ambiente (D. Leg.vo 152/2006), le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.</p>
---------------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PE vs PER	▼	Disposizioni prescrittive di immediata osservanza di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico PAI di pertinenza (Rif. scheda § 5.2.3.1)
	▲	<p>Disposizioni prescrittive di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico PAI di pertinenza (Rif. scheda § 5.2.3.1)</p> <p>Disposizioni prescrittive di cui all'art. 22 NTA: Aree sottoposte a tutela quantitativa e relative misure di salvaguardia</p>

PER vs PE	▼	<p>Limitazioni per gli interventi previsti dal PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti geotermici alta, media, bassa entalpia; - mini e micro idraulica; - interventi di efficientamento dell'involucro edilizio che comportino una elevata variazione nell'assetto dei carichi strutturali; <p>interventi di adeguamento ed efficientamento impiantistico comportanti la creazione di nuovi vani tecnici interrati o seminterrati</p>
	▲	<p>PAI Prescrizioni per gli interventi previsti dal PER</p> <p>Nelle aree di attenzione ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (secondo il suo Allegato 8), sulla cui base l'Autorità accerta il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento ed aggiorna conseguentemente la perimetrazione delle aree a pericolo d'inondazione secondo la procedura prevista. Saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26.</p> <p>PTAR Prescrizioni per gli interventi previsti dal PER mini e micro idraulica;</p> <p>Nelle Aree sottoposte a tutela quantitativa devono essere ridotte le utilizzazioni delle risorse idriche entro limiti di sostenibilità, salvaguardando, nell'ordine, gli usi idropotabili, gli usi agricoli, gli altri usi</p>

TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PRQA Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria

definizione del PE	estratto	<p>Il PRQA è lo strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio dà applicazione alla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e alle successive direttive integrative.</p> <p>In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue due obiettivi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento; • il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio. <p>L'aggiornamento ha individuato un nuovo scenario emissivo, che pone come obiettivo principale il raggiungimento entro l'anno 2025 dei valori limite, indicati dal decreto legislativo 155/2010, sull'intero territorio regionale.</p>
---------------------------	----------	---

Livello di Interferenza

PE vs PER	▼	<p>Norme attuative - Art. 5 - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile:</p> <p>a) le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico $\eta \geq 63\%$ e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;</p> <p>....</p>
PER vs PE	▼	<p>></p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti di combustione diretta delle biomasse legnose; - impianti di trasformazione energetica del biogas non in co/trigenerazione <p><</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi volti ad aumentare la copertura dei consumi civile e terziario per usi termici con energia elettrica - Interventi volti a centralizzare l'utilizzo della biomassa legnosa in impianti di combustione in cogenerazione/teleriscaldamento riducendo l'uso diffuso - Interventi volti a favorire la transizione verso l'elettrico nel settore trasporti e mobilità

GESTIONE RIFIUTI E COLTIVAZIONE DEL SOTTOSUOLO

PRGR Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

definizione del PE	estratto	<p>Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della L.R. 27/98, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3, il necessario fabbisogno impiantistico, tenuto conto degli obiettivi di medio e lungo periodo ed il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti, adeguato al mutato quadro normativo europeo, ai mutamenti economici, sociali e tecnologici.</p> <p>Gli obiettivi perseguiti nel nuovo Piano sono in linea con il cd. Pacchetto Economia Circolare e pongono al centro il rafforzamento della gerarchia di trattamento rifiuti, individuando quale priorità la prevenzione della creazione dei rifiuti, in secondo luogo recupero di materia (riciclo), riservando lo smaltimento alla sola frazione biostabilizzata ed infine il recupero energetico.</p>
---------------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PER vs PE	▲	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi volti allo sfruttamento energetico dei RSU in co/trigenerazione - Interventi volti allo sfruttamento energetico della FORSU con impianti a biogas con immissione in rete dello stesso - Interventi volti al recupero a fini energetici del biogas da discarica; - Interventi volti alla coltivazione a fini energetici delle discariche esaurite/dismesse con tecnologia fotovoltaica: impianti areali
------------------	---	--

PRB Piano Regionale delle Bonifiche dei siti inquinati

definizione del PE	estratto	<p>La Regione ha regolamentato la gestione amministrativa dei procedimenti riguardanti gli interventi di bonifica attraverso la stesura di specifiche linee guida, emanate con la D.G.R. n. 451/2008. L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire alle amministrazioni competenti e ai soggetti interessati indirizzi concertati e condivisi su alcuni aspetti procedurali del D.lgs 152/2006 e s.m.i. Parte IV – Titolo V.</p> <p>In particolare tali linee guida forniscono indirizzi ai soggetti interessati ed alle Amministrazioni competenti su taluni aspetti procedurali del D.lgs 152/06 assicurando alle stesse, nel contempo in modo univoco, l'indispensabile sostegno tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA.</p>
---------------------------	----------	--


Livello di Interferenza

PER vs PE	▲	<p>Interventi volti alla coltivazione energetica dei siti inquinati bonificati e dotati della certificazione di avvenuta bonifica con tecnologia fotovoltaica: impianti areali</p>
------------------	---	--

PRAE Piano Regionale delle Attività Estrattive

definizione del PE	estratto	<p>Il documento è un importate atto di programmazione settoriale, stabilito dalla L.R. del 6/12/2004, n.17 e s.m.i. All'art.9 - Piano regionale delle attività estrattive</p> <p>Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali contiene, tra l'altro: le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE; la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi e del fabbisogno di materiali sostituibili; il censimento delle cave e torbiere in esercizio e dimesse con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti; individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostatici all'attività estrattiva; i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l'economia; criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l'economia; i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati.</p>
---------------------------	----------	---

Livello di Interferenza

PER vs PE		Interventi volti alla coltivazione energetica delle aree marginali e dei siti estrattivi dismessi con tecnologia fotovoltaica: impianti areali
------------------	---	--

INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E TRASPORTI

PRMTL Piano Regionale per la Mobilità i Trasporti e la Logistica

definizione del PE	estratto	<p>Il PRMTL è lo strumento regolatorio delle attività di pianificazione, organizzazione e gestione della mobilità, in un territorio sovraurbano, è un sistema ordinato ed autorevole di risorse (conoscitive, previsionali, progettuali, operative e normative), a cui attingere nei processi di gestione delle trasformazioni di aree vaste, per soddisfare le istanze di mobilità delle comunità, nelle sue componenti di trasporto di persone e cose.</p> <p>Il PRMTL è articolato per modi e ambiti di mobilità; per ognuno di essi viene elaborato un quadro conoscitivo che descrive lo scenario di riferimento a cui vengono associati obiettivi, coerenti con la visione del Piano.</p> <p>I contenuti di Piano, ovvero le azioni, si articolano in interventi inquadrabili in scenari a breve e lungo termine, individuando le infrastrutture di riferimento, verificando la coerenza con la norma e i dettati degli altri strumenti regolatori vigenti sul territorio, assicurando la sostenibilità economica e appurando l'efficacia nel mitigare i fenomeni congestivi, facilitare gli spostamenti, contenere le esternalità. L'insieme degli interventi di piano inquadrati nei due scenari temporali di breve e lungo termine permette di prefigurare un sistema integrato, affidabile, coordinato ed efficiente per il trasporto di persone e beni nella regione</p>
---------------------------	----------	---

Livello di Interferenza

PE vs PER	▼	<p>Linee di indirizzo delineate per la stesura del Piano in particolare per quanto riguarda la definizione di un Sistema integrato di mobilità intelligente che, grazie ad efficienti ed ecocompatibili sistemi di trasporto, permetta di ridurre l'impatto ambientale causato dalle emissioni dei trasporti (circa il 38% delle emissioni di CO2 è causato dal trasporto e la metà di queste dalle auto private) e di decongestionare la viabilità stradale, di contribuire all'approvvigionamento energetico alternativo con l'obiettivo di sostituire il 20% dei convenzionali combustibili fossili con carburanti alternativi entro il 2020, e di migliorare la qualità della vita tenendo conto delle esigenze ecologiche, economiche e sociali</p>
PER vs PE	▼	<p>Interventi previsti dal PER relativamente a policy mirate quali incentivazione e promozione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrastrutture di ricarica elettrica; - impianti distribuzione carburanti con fonti diversificate - realizzazione di punti di ricarica domestica per autoveicoli elettrici; - storage diffuso; - della transizione energetica trasformando il trasporto di persone e merci da e verso i centri abitati con adozione di flotte di veicoli 100% elettrici; - Sistemi innovativi di distribuzione urbana attraverso l'utilizzo di mezzi elettrici in condivisione per la gestione dell'ultimo miglio; - impianti di distribuzione a metano liquido in doppia modalità; - della conversione a gas naturale di veicoli del Trasporto Pubblico Locale; - interventi di efficienza energetica e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con beneficiari PMI titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti.

Piano di Coordinamento dei Porti Regionali

definizione del PE	estratto	<p>Le linee guida sono state redatte dalla regione in seguito ad una analisi approfondita della situazione attuali dei porti e delle coste del Lazio, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobilità: analisi dello stato di fatto della portualità laziale con particolare attenzione al settore della diportistica; individuazione di proposte degli scenari possibili dei nodi intermodali collegati al Piano Regionale della Mobilità; - Urbanistica: studio del litorale e del retroterra sotto l'aspetto, urbanistico e paesaggistico per una portualità integrata e coerente col "sistema Lazio"; - Infrastrutture: studio delle connessioni territoriali e degli impatti sulla viabilità e intermodalità del sistema portuale laziale; - Ambiente: analisi morfologica del litorale laziale, dinamica delle correnti marine; individuazione delle aree a "rischio" nella fascia costiera;
--------------------	----------	--

Livello di Interferenza

PER vs PE	▲	<p>Interventi previsti dal PER: Interventi infrastrutturali per lo sfruttamento del moto ondoso nelle aree portuali sinergici con interventi di tutela dell'erosione costiera</p>
-----------	---	---

PRAES Piano Regionale delle Aree di Emergenza Strategiche

definizione del PE	estratto	<p>Il PRAES contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La tipologia delle Aree di Emergenza strategiche; - l'individuazione delle Aree di Emergenza strategica a livello regionale; - la definizione delle attività che possono essere operate su ciascuna Area di Emergenza strategica. <p>Le aree individuate dal PRAES sono di proprietà di diversi Enti (Regione, ARSIAL, Comuni, Società Interportuale), ma al momento di una grave emergenza vengono utilizzate dalla Regione per la gestione del Sistema di Protezione Civile. Le quattro tipologie sono:</p>
--------------------	----------	---

Livello di Interferenza

PER vs PE	▼	<p>Divieto assoluto alle installazioni di carattere permanente per gli interventi previsti dal PER soprattutto areali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti FER areali principalmente fotovoltaico al suolo, solare termico al suolo, campi eolici
-----------	---	--

5.5 Disciplinare di Attuazione, Aggiornamento e Monitoraggio del Piano

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità del Piano

1. Il Piano Energetico Regionale (PER) è lo strumento di programmazione strategica con cui la Regione Lazio definisce obiettivi e modalità per fare fronte agli impegni fissati dall'accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale a 2°C, facendo il possibile per limitarlo a 1,5° C, rispetto ai livelli preindustriali; per tale obiettivo l'Unione Europea attraverso lo *European Green Deal* (COM/2019/640 final) ha definito nuovi obiettivi energetici e climatici di riduzione del 55% dei gas climalteranti (Green House Gases, GHG) nel 2030 e di raggiungimento della neutralità climatica nel 2050⁵³.
2. Il PER, pertanto, è lo strumento con il quale vengono attuate le competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
3. Il Piano opera in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili individuati per le Regioni e il vigente quadro di misure per la politica e l'efficienza energetica previsto dalla normativa/regolamentazione comunitaria e nazionale.

Art. 2. Contenuti del Piano

1. Il Piano recepisce gli indirizzi del "Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio"(DGR 768 del 29/12/2015) e contiene lo studio del sistema energetico attuale, gli scenari tendenziali, gli scenari obiettivo di incremento dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e le azioni necessarie al loro raggiungimento nei tempi stabiliti dalla normativa nazionale ed europea
2. Il Piano definisce gli obiettivi energetici regionali, individua le strategie, le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1. In particolare, il PER definisce:
 - a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche in riferimento:
 - alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, derivanti da processi di carattere energetico;
 - allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario;
 - al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;
 - b) le linee d'azione per promuovere l'impiego distribuito di fonti di energia rinnovabili, la "prosumazione energetica" e la digitalizzazione delle reti in raccordo con i Programmi Triennali di Sviluppo degli operatori di trasmissione e distribuzione dell'energia;
 - c) i criteri per la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico dell'area circostante, la coerenza con le reti di trasmissione e trasporto di energia elettrica e metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.

Art. 3. Orizzonte temporale ed aggiornamento del Piano

1. Il Piano ha un orizzonte temporale proiettato al 2050 e potrà essere aggiornato dal Consiglio regionale con cadenza decennale, con proprio atto, sentita la Commissione consigliare competente; il Piano potrà essere altresì oggetto di revisione, anche per singole parti, ogni 5 anni, al fine di adeguarlo ad eventuali disposizioni normative e di pianificazione ed a eventi significativamente rilevanti in materia energetica o in materie concorrenti (evoluzioni tecnologiche, di mercato, etc.) che dovessero determinare significative variazioni degli obiettivi o generare sensibili scostamenti delle previsioni di Piano. L'approvazione della revisione è demandata alla Giunta Regionale con proprio atto.
2. L'aggiornamento e la revisione del PER sono proposti dalla Cabina di Regia per l'Energia regionale istituita ai sensi dell'art. 5 del presente atto.

⁵³ European Green Deal (COM/2019/640 final) è in via di traduzione legislativa nel pacchetto "Fit for 55" ed è stata anticipata dalla Energy transition strategy.

Art. 4. Strumenti di attuazione del Piano

1. L'attuazione del Piano è affidata a specifici Piani Operativi Pluriennali (POP), di durata quinquennale, elaborati dalla Direzione regionale competente ed approvati dalla Giunta regionale con proprio atto, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare permanente. Il primo POP dovrà essere approvato entro 12 mesi dall'emanazione del PER.
2. I POP contengono una programmazione annuale degli interventi previsti, con l'individuazione degli strumenti, delle modalità, delle strutture competenti e, ove necessario, delle risorse finanziarie; elementi di indirizzo rivolti ai destinatari del Piano al fine di coordinare ed armonizzare la predisposizione di programmi e/o di azioni di competenza; le norme finanziarie e di bilancio necessari per la realizzazione degli interventi.
3. I POP devono essere coerenti con le linee di demarcazione delle azioni previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR per le diverse tipologie di missioni⁵⁴;
4. I POP contengono altresì i criteri per la valutazione della sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico dell'area circostante, la coerenza con le reti di trasmissione e trasporto di energia elettrica e di metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica.
5. Il monitoraggio dei POP – unitamente agli strumenti predisposti ad hoc - consentirà di verificare il livello e qualità della realizzazione delle azioni previste, il raggiungimento degli obiettivi e, laddove necessario, le misure e gli interventi previsti al fine di renderle coerenti con il contesto economico, con gli sviluppi delle politiche europee e nazionali, con la transizione economica del territorio regionale verso la green economy e con il fabbisogno energetico dei territori.
6. Eventuali modifiche al POP potranno essere proposte alla Giunta Regionale dalla Cabina di Regia per l'Energia di cui all'articolo 5 avvalendosi del supporto del Tavolo Tecnico di Monitoraggio di cui all'articolo 6.
7. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente di qualsiasi eventuale modifica ai POP.

Art. 5. Governance

1. Al fine di garantire un'attuazione efficace del Piano, ovvero dei POP, considerato che allo stesso concorrono più politiche di settore (Edilizia, Agricoltura, Attività produttive, Ricerca e Innovazione, Trasporti, Turismo, Rifiuti, Bilancio, Politiche Comunitarie e Legislativo), è demandata alla Giunta Regionale l'istituzione, con proprio atto, entro 60 gg dall'approvazione del PER, di un organismo permanente di coordinamento e supervisione strategico-politica, denominato Cabina di Regia per l'Energia (CaRE).
2. La CaRE è presieduta dall'Assessore regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi) e costituita dagli Assessori delle politiche regionali sopra individuate e svolge funzioni di consultazione, indirizzo e verifica, dell'attuazione e dei risultati del Piano.
3. La CaRE opera, inoltre, in raccordo con la Cabina di regia per l'idrogeno che ha lo scopo di elaborare proposte per un quadro regolatorio regionale che possa accelerare lo sviluppo di investimenti in tema di idrogeno verde sui territori, oltre che per selezionare progetti sull'idrogeno da sviluppare in ambito regionale nonché in raccordo degli esiti del lavoro e gli eventuali indirizzi e orientamenti del Gruppo tecnico interdisciplinare per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER di cui art. 75 Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" e successive modifiche) della Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14.

⁵⁴ Il PNRR (aprile 2021) si sviluppa intorno a 3 assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e si articola in 6 Missioni in linea con i Pilastri del NextGenerationEU - NGEU (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute) e 16 Componenti; fra le Missioni, la n.2 - *Rivoluzione verde e transizione ecologica* che si struttura in 4 componenti ed è volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana; comprende interventi per l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare, programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e la mobilità sostenibile, nonché azioni per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, la riforestazione, l'utilizzo efficiente dell'acqua e il miglioramento della qualità delle acque interne e marine.

4. La CaRE, con il supporto del Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano, presenta ogni due anni al Consiglio regionale un documento inerente allo stato di realizzazione ed ai risultati dell'attuazione del Piano.

Art. 6. Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme e delle misure del Piano e di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, la Giunta regionale istituisce, con proprio atto, entro 120 gg dall'approvazione del Piano, un "Tavolo Tecnico di monitoraggio del Piano (TTM)" di durata quinquennale.
2. Il TTM è un organo operativo, costituito all'interno della Direzione regionale competente, e formato dai rappresentanti delle Direzioni delle politiche regionali di settore di cui all'elenco riportato al comma 1 dell'articolo 5 nonché di un rappresentante dell'area competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica con l'Assistenza Tecnica di Lazio Innova, ha la funzione di implementare il Piano di monitoraggio del PER, elaborando i dati e fornendo supporto alla CaRE, nella:
 - proposizione delle modifiche/integrazioni del POP;
 - definizione del disciplinare tecnico del SILEM;
 - predisposizione dei documenti relativi della revisione quinquennale del piano
 - predisposizione dei documenti relativi all'aggiornamento decennale del piano
3. Il TTM in relazione ai diversi compiti attribuiti potrà avvalersi, oltre che dell'Assistenza Tecnica di Lazio Innova, anche di altri soggetti esterni quali, a titolo di esempio, i concessionari dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, del GSE e RSE, depositari dei dati inerenti alla localizzazione degli impianti esistenti nei territori e alla disponibilità di risorse energetiche endogene, di esperti del settore nonché della collaborazione di enti pubblici e privati.
4. È comunque membro del TTM almeno un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (cd. Energy manager) previsto dall'articolo 19 della legge 10/1991, con esperienza almeno decennale.

Art. 7. Sistema informativo energetico integrato

1. Presso il Sistema Informativo Regionale sarà costituita l'apposita sezione "*Sistema Informativo Lazio di Energy Management – SILEM*" (cfr. PER § 3.3.12), che avrà il compito di raccogliere, elaborare, rendere disponibili all'uso di tutte le strutture regionali, dello Stato e degli enti locali con competenze in materia, nonché degli organismi scientifici, tutte le informazioni relative alla caratterizzazione quali-quantitativa del contesto energetico regionale ed alla geolocalizzazione delle infrastrutture energetiche puntuali ed a rete, secondo il disciplinare Tecnico redatto dal TTM entro 120 gg dalla istituzione dello stesso.
2. Il SILEM rappresenta il Centro regionale di raccolta dati ed informazioni energetiche che, dopo le opportune operazioni di implementazione ed interfacciamento con altri sistemi informativi, metterà a disposizione i dati, le elaborazioni e le informazioni ricevute ai fini del monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano e per gli adempimenti normativi statali e comunitari.

Art. 8 Risorse finanziarie

1. Al fine di procedere all'attuazione del PER, all'elaborazione ed implementazione del sistema di monitoraggio del Piano, del connesso sistema informativo (SILEM) e del funzionamento della *Governance* e del *Tavolo Tecnico di Monitoraggio*, le risorse necessarie sono stanziare in apposito capitolo di bilancio nel collegato alla finanziaria regionale.

Art. 9 Attività agricole

1. Per le attività rurali aziendali, come definite dall' articolo 2 della LR 14/2006, nelle aree agricole come individuate dalla pianificazione urbanistica vigente e comunque nei territori rurali in genere, la traduzione operativa dei contenuti strategici del PER, con particolare riferimento al risparmio e alla produzione di energia da fonte rinnovabile, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche, è demandata al Piano agricolo regionale (PAR) ai sensi dell'art. 52 della LR 38/99; il PAR dovrà valutare la compatibilità di quanto

previsto dall'Art. 75, comma 1, lettera c) della L.R. 14/2021 circa l'utilizzazione di impianti agrovoltai che adottino soluzioni integrative di nuova generazione.

2. Ai sensi dell'articolo 3.1. della legge regionale n. 16 del 2011 e con gli strumenti disciplinati dall'articolo 4 verranno individuate, in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, le aree agricole non idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.